



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:  
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

**Reddito d'impresa**

- 4 | **Consulenze infragruppo – costi indeducibili senza inerenza certa - Cassazione n. 23698 dell'1/10/18**
- 4 | **La riscossione di canoni di immobile non è attività d'impresa - Cassazione n. 26023 del 17/10/18**
- 4 | **L'aggiunta di servizi alberghieri trasforma l'attività in impresa - Cassazione n. 21841 del 7/9/18**
- 4 | **Bonus commercio perso se non indicato in dichiarazione – Cassazione n. 21120 del 24/8/18**

**Iva**

- 5 | **Maggiore Iva rispetto a quella risultante dalla dichiarazione – la sanzione deve essere proporzionale e adattata al caso concreto - Cassazione n. 23506 del 28/9/18**
- 5 | **Iva - Sconto non imponibile solo se sono rispettate le condizioni - Cassazione n. 24471 del 5/10/18**
- 5 | **Iscrizione al Vies è un requisito formale - Cassazione n. 21102 del 24/8/18**
- 6 | **Detrazione Iva anche con identificativo disattivato - Corte di Giustizia UE 12/9/18, Causa C-69/2017**

**Irap**

- 6 | **Irap - i compensi corrisposti ad altri professionisti non denotano il presupposto d'imposta - Cassazione n. 21762 del 7/9/18**

**Fiscalità persone fisiche**

- 6 | **Agevolazione “prima casa” – bisogna scegliere tra residenza o sede effettiva di lavoro - Cassazione n. 23236 del 27/9/18**
- 6 | **Immobile di lusso anche se alcuni ambienti non sono abitabili - Cassazione n. 24051 del 3/10/18**

**Accertamento questioni sostanziali**

- 7 | **Accertamento su c/c bancario – anche il c/c di genitori e convivente può essere verificato - Cassazione n. 22093 dell'11/9/18**
- 7 | **Accertamento sintetico - redditi assoggettati a ritenuta alla fonte giustificano il tenore di vita - Cassazione n. 21885 del 7/9/18**
- 7 | **Accertamento sintetico: non basta il possesso di una porche - Cassazione n. 21885 del 7/9/18**
- 7 | **Conti intestati al padre del socio di maggioranza e amministratore di una S.r.l.: legittimo l'accertamento - Cassazione n. 22224 del 12/9/18**
- 8 | **Percentuale di ricarico troppo bassa - accertamento legittimo - Cassazione n. 22347 del 13/9/18**

**Accertamento questioni procedurali**

- 8 | **Accertamento analitico induttivo – scritture contabili regolari – condotta antieconomica - Cassazione n. 21130 del 24/8/18**
- 8 | **Cartella di pagamento non opposta – resta fermo il termine di prescrizione di 5 anni - Cassazione n. 21505 del 31/8/18**
- 8 | **Accertamenti a tavolino – obbligatorietà del contraddittorio procedimentale - Cassazione n. 21767 del 7/9/18**

**Penale tributario**

- 9 | **Omesse ritenute contributive – c'è reato anche per un piccolo sfioramento - Cassazione n. 43654 del 3/10/18**

# Giuri Assist

- 9 | **Sequestro di un immobile – rileva il reale valore di mercato al momento in cui viene disposta la misura - Cassazione n. 41051 del 24/9/18**
- 9 | **Somme successive all'evasione fiscale – niente sequestro sui conti bancari dell'impresa - Cassazione n. 41104 del 24/9/18**

## Contenzioso tributario

- 10 | **È nulla la sentenza della CTR che non riporta la motivazione per cui sono respinti i motivi di impugnazione - Cassazione n. 21310 del 29/8/18**
- 10 | **Società cancellata dal registro imprese – capacità processuale - Cassazione n. 21864 del 7/9/18**

## Fiscale -Varie

- 10 | **Contenzioso tributario - il commercialista è responsabile se non deposita i documenti ricevuti dal cliente anche l'ultimo giorno utile - Cassazione n. 22545 del 25/9/18**
- 10 | **Pagamento parziale della sanzione in misura ridotta e degli interessi: inammissibile l'intero ravvedimento operoso - Cassazione n. 22330 del 13/9/18**
- 11 | **Responsabilità tributaria degli amministratori di associazione non riconosciuta - Cassazione n. 22861/2018**

## REDDITO D'IMPRESA

**Consulenze infragruppo – costi indeducibili senza inerenza certa****Cassazione n. 23698 dell'1/10/18**

Il **corrispettivo** riconosciuto alla controllante è **deducibile** se la **controllata trae** dal servizio remunerato un'effettiva **utilità obiettivamente determinabile**. Il contratto e la mera fatturazione degli importi non sono sufficienti, ai fini della deducibilità, a **fornire prova** della effettiva esistenza e inerenza dei costi per i servizi di consulenza addebitati dalla capogruppo a favore della controllata.

**La riscossione di canoni di immobile non è attività d'impresa****Cassazione n. 26023 del 17/10/18**

L'attività di **riscossione dei canoni** di un immobile affittato **non** costituisce di norma **attività d'impresa**, indipendentemente dal fatto che ad esercitarla sia una società commerciale, **salvo che** si dia prova che costituisca attività commerciale di intermediazione immobiliare.

**L'aggiunta di servizi alberghieri trasforma l'attività in impresa****Cassazione n. 21841 del 7/9/18**

Se all'attività del mediatore si associano **servizi di natura alberghiera** o altro genere, tale modus operandi delinea un'attività più complessa che, avendo natura imprenditoriale in re ipsa, va assoggettata a un reddito di impresa non dichiarato, pur in mancanza di una organizzazione esterna in **forma aziendale**. Nel caso di specie, il rinvenimento, a seguito di verifica fiscale, di **biancheria** nei locali di una società, è stato ritenuto un indice di svolgimento di fatto di attività di affittacamere, nonostante l'attività dichiarata fosse quella di mediatore.

**Bonus commercio perso se non indicato in dichiarazione****Cassazione n. 21120 del 24/8/2018**

Il **credito d'imposta** per incentivare il commercio (articolo 11, legge 449/1997) deve essere indicato nella **dichiarazione** relativa al periodo in cui il beneficio è accordato. In caso contrario, il contribuente decade dall'agevolazione, **senza** possibilità di sanare l'errore mediante **dichiarazione** integrativa.

## IVA

**Maggiore Iva rispetto a quella risultante dalla dichiarazione – la sanzione deve essere proporzionale e adattata al caso concreto****Cassazione n. 23506 del 28/9/18**

In materia di IVA la modalità di **determinazione della sanzione** prevista dall'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 471/1997, che la ragguaglia ad una forbice dal 100 al 200% della differenza, eccede il limite necessario per assicurare l'esatta riscossione dell'imposta ed evitare l'evasione, attesa l'impossibilità di adeguare l'entità minima fissata per tale sanzione alle circostanze specifiche di ogni singolo caso, per cui la citata norma deve essere disapplicata in parte qua, in quanto contraria al diritto comunitario (così come interpretato dalla Corte di giustizia nella sentenza 17 luglio 2014 in C- 272/13), e la sanzione deve essere **determinata ragguagliandola alle circostanze specifiche del caso concreto**, secondo un **criterio di graduazione che tenga conto del principio di proporzionalità**. In applicazione di detto principio di diritto ha ritenuto di dover **disapplicare l'articolo 5 del D.lgs. 471/1997** sulla base del principio di proporzionalità evitando a una contribuente la sanzione applicata di 93.580 euro, posto che aveva esposto in dichiarazione un credito inesistente per 93.580 euro, ma che poi aveva utilizzato solo per 580 euro.

**Iva - Sconto non imponibile solo se sono rispettate le condizioni****Cassazione n. 24471 del 5/10/18**

La cessione di quantità aggiuntive di beni (o, comunque, di beni non soggetti ad una maggior aliquota Iva rispetto a quelli della transazione principale) a titolo di **sconto non è imponibile** ex art. 15, co. 2, D.P.R. n. 633/1972 a condizione che lo sconto sia stato **espressamente concordato** tra le parti al momento della **conclusione del contratto** per l'operazione principale.

L'agevolazione è subordinata alla espressa condizione che la cessione sia prevista dalle **"originarie condizioni contrattuali"** la cui prova incombe, di necessità, sul contribuente che lo invoca; essa non può ritenersi assoluta in base a documentazione (contratti tipo, listini e le condizioni generali di vendita) ritenuta atta solo a dimostrare la prassi commerciale della contribuente e non l'effettiva esistenza di originarie condizioni contrattuali avuto riguardo alle specifiche transazioni.

**Iscrizione al Vies è un requisito formale****Cassazione n. 21102 del 24/8/18**

L'inclusione nell'archivio **Vies è un requisito formale** che **non pregiudica l'esenzione Iva** laddove ricorrano i requisiti sostanziali della cessione intracomunitaria, **salva la sussistenza** di indizi di **frode**. Tuttavia, il carattere formale non esclude che l'operatore che effettui una cessione nei confronti di una controparte non iscritta possa essere assoggettato a un eventuale futuro recupero di imposta.

**Rimanenza di magazzino senza fatture di acquisto****Cassazione n. 23707 dell'1/10/18**

Le rimanenze di **magazzino** giustificano che i prodotti venduti **non risultino da fatture d'acquisto di data recente**. Nel caso di specie molte componenti che venivano vendute, quali parafanghi, paraurti, parabrezza e cofani, non erano indicate nelle fatture dei giorni immediatamente precedenti. Secondo la società contribuente, era possibile che i pezzi venduti non risultassero dalle fatture di acquisto emesse nei giorni immediatamente precedenti per il semplice motivo che si trattava di rimanenze di magazzino. Ed effettivamente, la presenza di un grosso magazzino rappresentava un elemento risultante dagli atti di causa.



**Detrazione Iva anche con identificativo disattivato****Corte di Giustizia UE 12/9/18, Causa C-69/2017**

La direttiva IVA deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che consente all'amministrazione fiscale di negare a un soggetto passivo, che ha effettuato **acquisti** durante il periodo in cui il suo **numero d'identificazione** dell'imposta sul valore aggiunto è stato **annullato** per la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali, il diritto di detrarre l'Iva relativa a tali acquisti mediante dichiarazioni o fatture emesse successivamente alla riattivazione del suo numero d'identificazione, per la sola ragione che tali acquisti sono avvenuti durante il periodo di disattivazione, pur se i requisiti sostanziali sono soddisfatti e il diritto a detrazione non è invocato in modo fraudolento o abusivo.

**IRAP****Irap - i compensi corrisposti ad altri professionisti non denotano il presupposto d'imposta****Cassazione n. 21762 del 7/9/18**

Con riferimento ai professionisti, la sussistenza del requisito dell'autonoma organizzazione, presupposto in presenza del quale è dovuta l'Irap, non può essere basato sul solo elemento dell'entità dei **compensi corrisposti a terzi**, riferiti a prestazioni estranee alle competenze professionali del professionista, posto che **l'entità dei compensi**, sia in termini assoluti (tra i 20.000 ed i 30.000 euro annui) sia in rapporto all'entità dei ricavi dell'attività professionale (di poco superiore ai 100.000 euro per ciascun anno), **non è rappresentativa di per sé del requisito dell'autonoma organizzazione**.

**FISCALITÀ PERSONE FISICHE****Agevolazione "prima casa" – bisogna scegliere tra residenza o sede effettiva di lavoro****Cassazione n. 23236 del 27/9/18**

Per avere diritto all'agevolazione "**prima casa**" è necessario esprimere, nell'atto notarile, la volontà di fruire del beneficio per trasferire la **residenza** (entro 18 mesi) nell'abitazione ovvero perché l'abitazione si trova nel luogo dove il contribuente svolge la propria **attività lavorativa**. La Cassazione ha affermato che tale dichiarazione è imprescindibile per l'Amministrazione finanziaria ai fini di verificare la sussistenza dei presupposti del beneficio provvisoriamente riconosciuto.

**Immobile di lusso anche se alcuni ambienti non sono abitabili****Cassazione n. 24051 del 3/10/18**

Il requisito dell'utilizzabilità degli ambienti, a **prescindere** dalla loro effettiva **abitabilità**, costituisce parametro idoneo ad esprimere il **carattere "lussuoso" di una abitazione**. Il calcolo della superficie utile dell'immobile, al fine di stabilire se esso debba essere considerato di lusso ai sensi dell'art. 6 del D.M. 2 agosto 1969, va compiuto **a prescindere** dalla circostanza che parte degli ambienti **non sia conforme alle prescrizioni urbanistiche** sotto il profilo dell'abitabilità, in quanto quel che unicamente rileva ai fini del computo della superficie utile è l'idoneità di fatto degli ambienti allo svolgimento di attività proprie alla vita quotidiana.

## ACCERTAMENTO QUESTIONI SOSTANZIALI

**Accertamento su c/c bancario – anche il c/c di genitori e convivente può essere verificato****Cassazione n. 22093 dell'11/9/18**

Se un professionista è oggetto di accertamento basato sulle movimentazioni dei conti correnti, le indagini possono essere effettuate anche su **conti correnti bancari** formalmente intestati ai **genitori** o al **convivente** ma che si ha motivo di ritenere connessi e inerenti al reddito del professionista (ad esempio perché il professionista su tali conti ha una delega ad operare, ovvero perché cointestati).

Pertanto, possono essere riprese a tassazione, quali compensi professionali non contabilizzati, anche le somme movimentate sul conto corrente intestato a terzi, che erano state ritenute a lui riconducibili, tra l'altro **valutando l'entità dei redditi conseguiti da quei congiunti** in rapporto all'entità dei versamenti e prelievi effettuati.

**Accertamento sintetico - redditi assoggettati a ritenuta alla fonte giustificano il tenore di vita****Cassazione n. 21885 del 7/9/18**

In caso di **accertamento sintetico** del reddito complessivo netto in base alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall'art. 38, co. 6, del D.P.R. n. 600/1973, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta.

Nel caso di specie, la maggiore capacità reddituale contestata è stata giustificata con la **disponibilità di maggiori redditi** documentati dal contribuente (oltre a quelli già dichiarati) già **assoggettati a ritenuta alla fonte**; di tali redditi il contribuente ha avuto la disponibilità proprio nell'anno in contestazione. Tale circostanza è stata ritenuta sufficiente a vincere la presunzione legale utile per disconoscere l'accertamento sintetico disposto dall'ufficio, non dovendosi, invece, anche dimostrare di aver sostenuto il tenore di vita contestato proprio con tali redditi, in quanto la durata e il possesso era tale da ritenere che fosse circostanza sintomatica del fatto che ciò potesse essere accaduto.

**Accertamento sintetico: non basta il possesso di una Porsche****Cassazione n. 21885 del 7/9/18**

La Cassazione ha affermato che il possesso di una **Porsche**, da solo, **non basta** per giustificare un accertamento sulla **maggiore capacità contributiva**. Era stata contestata al contribuente la capacità reddituale per il tenore di vita condotto, connesso all'abitazione principale e secondaria e al possesso di un'autovettura Porsche (oltre all'utilizzo di una collaboratrice domestica).

**Conti intestati al padre del socio di maggioranza ed amministratore di una S.r.l.: legittimo l'accertamento****Cassazione n. 22224 del 12/9/18**

In tema di accertamenti fiscali, tanto in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 2, del d.P.R. n. 600/1973, quanto in materia di IVA, ex art. 51, comma 2, n. 2, del d.P.R. n. 633/1972, le rispettive **presunzioni** ivi stabilite secondo cui le movimentazioni sui conti bancari dai dati acquisiti dall'Ufficio si presumono congruenza di operazioni imponibili, **operano anche in relazione alle società di capitali** con riferimento alle somme di denaro movimentate sui conti intestati ai soci o ai loro congiunti, conti che debbono ritenersi riferibili alla società contribuente stessa, in presenza di alcuni elementi sintomatici, come:

- la ristretta compagine sociale;

- il rapporto di stretta contiguità familiare tra l'amministratore, o i soci, e i congiunti intestatari dei conti bancari soggetti a verifica, risultando, in tal caso, **particolarmente elevata la probabilità** che le movimentazioni sui conti bancari dei soci e dei loro familiari debbano, in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario, ascrivere allo stesso ente sottoposto a verifica.

### Percentuale di ricarico troppo bassa - accertamento legittimo

#### **Cassazione n. 22347 del 13/9/18**

In riferimento alla parte di **ricavi** determinata con percentuali di ricarico medie, anche la **difformità da percentuali medie** di ricarico del settore di appartenenza costituisce **prova presuntiva** qualificata qualora la percentuale applicata dal contribuente **si discosti in maniera abnorme e irragionevole**, talché deve reputarsi inattendibile la contabilità dell'impresa quant'essa confligga con le regole fondamentali della ragionevolezza e, in particolare, quando risulti abnorme la differenza tra la percentuale di ricarico applicata dal contribuente e quella mediamente riscontrata nel settore di appartenenza. Nel caso di specie, infatti, a fronte di una **media di settore del 263%**, la percentuale di ricarico applicata dal commerciante sulla **merce venduta era dell'84%**.

## ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE QUESTIONI PROCEDURALI

### Accertamento analitico induttivo – scritture contabili regolari – condotta antieconomica

#### **Cassazione n. 21130 del 24/8/18**

Sia in tema di accertamento delle imposte sui redditi sia di accertamento ai fini IVA, la presenza di **scritture contabili formalmente corrette** non esclude la legittimità dell'**accertamento analitico-induttivo** del reddito d'impresa, sempre che la contabilità stessa possa considerarsi complessivamente e sostanzialmente inattendibile, in quanto **confliggente con i criteri della ragionevolezza**, anche sotto il profilo dell'**antieconomicità** del comportamento dei contribuenti. In siffatta ipotesi, pertanto, è consentito all'ufficio dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi, ai fini delle imposte dirette e dell'Iva.

### Cartella di pagamento non opposta – resta fermo il termine di prescrizione di 5 anni

#### **Cassazione n. 21505 del 31/8/18**

La mancata opposizione alla cartella di pagamento determina esclusivamente l'irretrattabilità del credito e non anche la conversione del termine breve di prescrizione in quello decennale.

Nel caso di specie con riferimento a una **cartella di pagamento** relativa a contributi Inps omessi **non opposta** era stato erroneamente ritenuto applicabile il termine di **prescrizione** decennale, mentre, invece, resta ferma l'operatività del **termine quinquennale** anche a fronte della mancata opposizione alla cartella di pagamento.

### Accertamenti a tavolino – obbligatorietà del contraddittorio procedimentale

#### **Cassazione n. 21767 del 7/9/18**

Con riferimento al tema del **contraddittorio endoprocedimentale**, secondo il costante orientamento della Cassazione è necessario distinguere tra:

- tributi c.d. non armonizzati, per i quali l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito;



- **tributi cd. armonizzati**, per i quali, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la **violazione del contraddittorio** endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, **l'invalidità dell'atto**, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto.

Pertanto, per gli **accertamenti c.d. a tavolino** è esclusa la necessità del contraddittorio endoprocedimentale per quanto attiene all'Ires ed all'Irap, mentre riguardo all'Iva vi è la necessità di esaminare preventivamente se, in mancanza dell'irregolarità relativa alla previa instaurazione del contraddittorio, il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso.

## PENALE TRIBUTARIO

### Omesse ritenute contributive– c'è reato anche per un piccolo sfioramento

#### **Cassazione n. 43654 del 3/10/18**

Sforare di oltre il 5% la soglia di punibilità dei 10.000 euro fissata per l'omesso versamento delle ritenute contributive fa perdere l'impunità. La Cassazione, in merito all'applicazione dell'articolo 131-bis (non abitualità del reato) sulla **particolare tenuità del fatto** all'imprenditore che ha **omesso di versare le ritenute INPS**, ha optato per un'applicazione rigida, confermando la condanna a carico dell'imprenditore che aveva omesso un versamento di 10.568 euro, andando oltre la soglia del 5,68%.

### Sequestro di un immobile – rileva il reale valore di mercato al momento in cui viene disposta la misura

#### **Cassazione n. 41051 del 24/9/18**

In tema di **sequestro** preventivo funzionale alla confisca per equivalente, il **valore** dei beni da sottoporre a vincolo deve essere adeguato e proporzionato al prezzo o al profitto del reato e il giudice, nel compiere tale verifica, deve fare riferimento alle **valutazioni di mercato** degli stessi, avendo riguardo al momento in cui il sequestro viene disposto. Si tratta di una necessità di valutazione, del valore dei beni da sottoporre al vincolo, che deve essere (e non può non essere) adeguata e proporzionata al prezzo o al profitto del reato. Una sproporzione evidente renderebbe illegittimo, in assoluto, il provvedimento di sequestro. Limiterebbe la proprietà in maniera sproporzionata rispetto alla sua funzione di cautela finalizzata alla confisca.

### Somme successive all'evasione fiscale – niente sequestro sui conti bancari dell'impresa

#### **Cassazione n. 41104 del 24/9/18**

Per evitare il **sequestro** il legale rappresentante della società **in epoca successiva alla data del commesso reato** ha l'onere di allegare la prova che **il denaro giacente sul conto fosse di derivazione diversa** dal risparmio di imposta e successiva al compimento del reato sicché **non poteva configurarsi come profitto**. Nel caso di specie **le somme** provenivano da rimesse effettuate da terzi **successivamente alla data di commissione del reato**; dunque, esse non potevano rappresentare il profitto dell'evento criminoso. Avrebbero difettato, altrimenti, della caratteristica del profitto, pur sempre necessario per poter procedere, in base alle definizioni ed ai principi di carattere generale, ad un sequestro, come quello di specie, in via diretta.

## CONTENZIOSO TRIBUTARIO

**È nulla la sentenza della CTR che non riporta la motivazione per cui sono respinti i motivi di impugnazione****Cassazione n. 21310 del 29/8/18**

In tema di processo tributario, è nulla, per violazione degli artt. 36 e 61 del D.lgs. n. 546/1992, nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la **sentenza** della CTR completamente **carente** dell'illustrazione delle **critiche mosse dall'appellante alla statuizione di primo grado** e delle considerazioni che hanno indotto la commissione a disattenderle e che si sia limitata a motivare "per relationem" la sentenza impugnata mediante la mera adesione ad essa, atteso che, in tal modo, resta impossibile l'individuazione del "thema decidendum" e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo e non può ritenersi che la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l'esame e la valutazione dell'infondatezza dei motivi di gravame. In applicazione di detto principio di diritto è stata ritenuta viziata la sentenza della CTR che si limitava ad affermare che **"nel corso dell'udienza non emergono motivi ed elementi rilevanti per riformare la sentenza impugnata, sentenza che pertanto deve essere confermata"** e non esplicitava, nemmeno in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti.

**Società cancellata dal registro imprese – (in)capacità processuale****Cassazione n. 21864 del 7/9/18**

Con la **cancellazione dal registro** delle imprese la società è estinta e, dunque, perde propria **capacità processuale** ed il suo cessato **liquidatore** la legittimazione a rappresentarla.

Ne consegue che il liquidatore non può promuovere il giudizio in nome e per conto della società, peraltro priva di interesse all'impugnazione di un atto di accertamento che non poteva spiegare effetto nei suoi confronti e la cui notifica, eseguita in data successiva all'estinzione, doveva ritenersi inesistente.

Nel caso di specie è stata data continuità al principio già affermato dalla Cassazione (Cass. n. 5736/2016) secondo cui la cancellazione dal registro delle imprese, con **estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado**, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell'ex liquidatore, sicché eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, consegue l'**annullamento** senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito. **La sentenza non precisa ma si ritiene che fossero i soci a dover impugnare l'accertamento.**

## FISCALE – VARIE

**Contenzioso tributario - il commercialista è responsabile se non deposita i documenti ricevuti dal cliente anche l'ultimo giorno utile****Cassazione n. 22545 del 25/9/18**

Il fatto della **mancata tempestiva consegna dei documenti da parte della cliente** è privo di decisività, ovvero non idoneo a determinare un esito diverso della controversia e, di conseguenza, seppure la cliente aveva sottoscritto la richiesta di erogazione proprio l'ultimo giorno utile, nel quale aveva consegnato ai due professionisti tutta la documentazione necessaria per completare l'istanza, anche se avvenuta in extremis, **lo studio, che avrebbe potuto, comunque, consegnare i documenti ottenuti**, nella stessa data. Lo studio ha dovuto versare anche l'importo per il contributo unificato.

**Pagamento parziale della sanzione in misura ridotta e degli interessi: inammissibile l'intero ravvedimento operoso****Cassazione n. 22330 del 13/9/18**

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.lgs. n. 472/1997, è **inammissibile il ravvedimento operoso parziale**, in quanto la norma pone come condizioni di perfezionamento della fattispecie tanto la **regolarizzazione dell'obbligo tributario**, quanto il **versamento integrale della sanzione, nella prevista misura ridotta**, con il pagamento degli interessi legali, salvo il differimento di trenta giorni laddove, la liquidazione debba essere seguita dall'Amministrazione finanziaria. Il Fisco aveva notificato una cartella di pagamento con sanzioni per 150.000 euro in ragione dell'erroneo conteggio eseguito dalla contribuente in sede di ravvedimento operoso con riferimento ad un debito IVA non dichiarato nel gennaio 2004. La cartella veniva emessa sul presupposto che la sanzione in misura ridotta del 6% dovesse essere calcolata con riferimento all'intero debito IVA non dichiarato e non di tale debito decurtato del credito IRPEG erroneamente portato in compensazione dalla contribuente.

**Responsabilità tributaria degli amministratori di associazione non riconosciuta****Cassazione n. 22861/2018**

Il **legale rappresentante** dell'Associazione non riconosciuta **risponde solidalmente** con l'associazione dei debiti tributari, nonché delle sanzioni non corrisposte, in forza del ruolo rivestito, di direzione della gestione associativa nel periodo considerato. Nel caso di specie (il legale rappresentante della associazione che non aveva provveduto a versare l'IVA trimestrale dovuta dall'associazione è stato chiamato a rispondere in solido con l'associazione) l'Erario ha sostenuto, ottenendo ragione, che la mera titolarità formale della carica rappresentativa dell'associazione non riconosciuta fosse sufficiente a determinare l'obbligazione di chi la riveste in solido con il soggetto rappresentato essendo onere del contribuente e non dell'ufficio provare la sua estraneità alla gestione dell'attività dell'associazione, di cui è rappresentante.